

## *Learning Resources v. Trump e le regole del Commercio internazionale: Hallowed Be Thy Rule*

*Gianpaolo Maria Ruotolo*

*Professore ordinario di diritto internazionale, Università di Foggia*

### **1. Premessa.**

Nel febbraio 2026 il quadro dei dazi doganali imposti dall'Amministrazione Trump ha subito una trasformazione radicale nel giro di pochissimi giorni: il 20 febbraio la Corte suprema degli Stati Uniti, con una decisione adottata con sei voti favorevoli e tre contrari ([Learning Resources, Inc. v. Trump](#), Nos. 24-1287 e 25-250), ha infatti sostanzialmente annullato i dazi "reciproci" imposti dal Presidente Trump in applicazione dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 che autorizza l'Esecutivo a "regolare il commercio" in presenza di emergenze nazionali determinate da minacce provenienti dall'estero, dichiarando che essi eccedevano i poteri conferiti al Presidente dal Congresso dall'IEEPA stesso ([cfr. SCOTUSblog, 20 febbraio 2026](#)). A poche ore dalla sentenza il Presidente ha reagito imponendo nuovi dazi in applicazione di una diversa base giuridica ([cfr. Bloomberg, 23 febbraio 2026](#)).

Come chi scrive aveva già avuto modo di segnalare ([G.M. Ruotolo, Undiscovered Country: tariffe doganali, unilateralismo e diritto internazionale in Questo Osservatorio](#)), la politica tariffaria dell'Amministrazione Trump presenta profili sistematici di incompatibilità con il diritto del commercio internazionale, e in particolare il sistema di accordi amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La sentenza della Corte suprema ne ha sancito pure l'illegittimità sul piano del diritto statunitense, aprendo una fase di ulteriore incertezza nelle relazioni commerciali globali.

### **2. La sentenza *Learning Resources v. Trump*: la dottrina delle *major questions* e i limiti dell'IEEPA.**

La sentenza, redatta dal Chief Justice John Roberts e sottoscritta da sei giudici su nove (Sotomayor, Kagan, Gorsuch, Barrett e Jackson), nasce a seguito dell'utilizzazione, da parte del Presidente Trump, di uno strumento normativo – l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – da questi ritenuto idoneo a conferirgli il potere di imporre dazi sulle importazioni in reazione a presunte emergenze economiche e di sicurezza nazionale. La Corte – una Corte con sei giudici su nove nominati da Presidenti repubblicani... –, a maggioranza, ha però stabilito che l'IEEPA non contempla siffatta possibilità.

È il caso di chiarire che la decisione ha diviso i giudici lungo linee giuridiche e ideologiche riconducibili a due distinti approcci, uno più restrittivo dell'Esecutivo e uno che ammette una maggiore ampiezza dei poteri presidenziali, specie in politica estera.

Ricordiamo che la Costituzione USA attribuisce al Congresso, tramite l'art. I, par. 8, il potere di imporre tasse, diritti, imposte e dazi; la Corte ha chiarito che quindi il Presidente non può introdurre autonomamente dazi senza una delega chiara e specifica del Legislativo.

Il fulcro della questione sta tutto nel fatto che l'IEEPA, adottato dal Congresso, autorizza il Presidente a "regolare" le importazioni, durante una situazione di emergenza nazionale.

Secondo la maggioranza dei giudici "regolare" non vuol dire però adottare dazi doganali, né nel linguaggio ordinario né nella consuetudine legislativa statunitense, e questo dal momento che, quando il Congresso ha inteso autorizzare dazi, lo ha fatto esplicitamente, usando termini tecnici chiari come "duty" o "tariff", mentre l'IEEPA contiene una lunga lista di poteri attribuiti al Presidente, tra i quali, però, non è mai menzionato quello di adottare dazi doganali, nonostante la loro rilevanza economica.

E non a caso, fino ad oggi, nessun Presidente aveva mai interpretato l'IEEPA come fonte di un potere tariffario.

La decisione, peraltro, si basa sulla c.d. *major questions doctrine*, che sostiene che perché il Legislativo deleghi all'Esecutivo un potere di grande impatto economico e politico, è necessaria una chiara autorizzazione, non essendo sufficiente, a tal fine, un testo ambiguo o che renda necessaria un'interpretazione "possibilistica", e ciò per evitare che il Presidente assuma poteri che il legislatore non gli ha esplicitamente delegato, cioè eserciti un potere "economicamente e politicamente gigantesco": questa la posizione assunta dai giudici di orientamento *liberal*, come il Presidente Roberts (pur nominato da Bush figlio), secondo il quale un atteggiamento diverso rischierebbe di attribuire all'Esecutivo deleghe in bianco senza limiti, capaci di sovvertire la separazione dei poteri, o come Gorsuch e Barrett (entrambi nominati da Trump), che hanno letto la *major questions doctrine* come limite alla "deriva" verso un Esecutivo troppo forte.

Un'altra parte dei giudici della Corte (Kagan e Sotomayor, nominati da Obama, e Jackson, nominata da Biden), conservatori "istituzionalisti", pur condividendo la conclusione che l'IEEPA non autorizzi i dazi, ha invece mostrato un approccio più realista, non ritenendo necessario ricorrere ad alcuna dottrina, dal momento che la soluzione emergerebbe già dalla mera interpretazione del tono letterale del testo normativo.

La componente più conservatrice della Corte, più vicina a una visione forte della Presidenza, ha mostrato il suo dissenso: secondo quest'ultima, infatti, l'espressione "regolare le importazioni", storicamente, includeva anche il potere di imporre dazi. Inoltre la politica estera e commerciale sarebbe un ambito in cui il Presidente deve avere ampia libertà e, quindi, una decisione che ne limiti i poteri rischierebbe di "svuotare" strumenti essenziali di politica economica internazionale. Il giudice Thomas (nominato da Bush padre), in particolare, si è fatto portavoce di una visione secondo la quale la materia dei dazi doganali non rientrerebbe tra quelle "essenziali" del potere legislativo e potrebbe quindi essere tranquillamente e ampiamente oggetto di delega, senza che ciò sollevi problemi di legittimità costituzionale e di separazione dei poteri.

Ovviamente, la risposta del Presidente non si è fatta attendere: informato della decisione la ha definita “una vergogna” e ha asserito che essa sarebbe stata influenzata da interessi stranieri, aggiungendo di avere già un piano alternativo.

In effetti – come pure chiarito dal giudice dissenziente Kavanaugh – la decisione non precluderebbe in assoluto al Presidente di imporre dazi, ma solo di poter utilizzare, a tal fine, l’IEEPA: esisterebbero, infatti, altri strumenti che potrebbero giustificare tale potere, tra cui, tra le altre, la Section 122 e la Section 301 del Trade Act del 1974 e la Section 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Ciascuna di queste leggi, però, impone vincoli procedurali e limiti sostanziali assenti nell’IEEPA, che non a caso era stato lo strumento prescelto da Trump: il Trade Act del 1974, per esempio, consente sì l’adozione di dazi doganali, ma fino al 15% e per non più di 150 giorni.

Va detto che la decisione, e le reazioni dell’Esecutivo, aumentano l’incertezza e l’imprevedibilità del contesto commerciale internazionale, come affermato pure dalla Commissione UE, la quale ha detto di aspettarsi veloce chiarezza sulle misure che gli USA intendono adottare.

Peraltro non è affatto chiaro quale sarà il destino dell’enorme somma già raccolta dagli USA a titolo di dazi doganali in esercizio di quel potere ora dichiarato illegittimo: è molto probabile che le imprese che li hanno pagati chiedano, infatti, il rimborso.

La sentenza, poi, va collocata in un contesto più ampio, che riguarda non soltanto l’ordinamento interno nordamericano, ma l’intera architettura del commercio internazionale costruita nel dopoguerra: essa, difatti, pare riconsegnare il potere tariffario al Congresso, l’unico organo che potrebbe, almeno in teoria, orientare la politica commerciale statunitense in senso più compatibile con gli obblighi contemplati dagli Accordi dell’OMC. Non è poco: in un sistema in cui l’Esecutivo di Trump ha già agito come se le regole multilaterali non esistessero, la pronuncia della Corte reintroduce almeno un elemento di controllo democratico sulla politica tariffaria statunitense.

Evidentemente, poi, la decisione ha implicazioni che vanno ben oltre il caso di specie: essa, infatti, non è episodio isolato e, anzi, va letta come l’atto più recente di uno scontro in atto tra il potere Esecutivo e le istituzioni di controllo che caratterizza il secondo mandato di Trump, scontro che non si è limitato alla politica commerciale ma ha investito in modo ancora più diretto e drammatico altri settori, tra i quali, come tristemente noto, quello dell’immigrazione.

Essa, inoltre, ha rinfocolato il dibattito in seno al Congresso, in particolare approfondendo alcune linee di frattura già presenti all’interno del Partito Repubblicano e, soprattutto, ci offre un’interessante visione, per un verso, dell’indipendenza dei giudici della Corte rispetto all’orientamento politico del Presidente che li ha nominati e, per altro, di una possibile convergenza tra approccio *liberal* e approccio conservatore “istituzionalista” per limitare lo (stra)potere presidenziale.

Va pure detto che la decisione ha portata limitata sul piano commerciale: essa,

infatti, non intacca i dazi imposti in applicazione di altre basi giuridiche, quali le Sezioni 232 (sicurezza nazionale), 301 (pratiche commerciali sleali) e 201 (salvaguardia) del Trade Act e del Trade Expansion Act, né le misure *antidumping* e compensative.

Non affronta, inoltre, come accennato, la questione dei rimborsi degli oltre 133 miliardi di dollari già riscossi in base all'IEEPA ([cfr. Al Jazeera, 22 febbraio 2026](#)), rinviando le questioni alla Court of International Trade per la risoluzione di tali aspetti. Sul piano politico, si tratta comunque di un evento di notevole significato: per la prima volta in questo mandato, la Corte suprema ha imposto un freno effettivo all'agire dell'Esecutivo in materia commerciale, riaffermando il principio della separazione dei poteri ([cfr. PIIE, Clausing-Obstfeld, 23 febbraio 2026](#)).

### **3. La risposta dell'Esecutivo: i nuovi dazi in base alla Section 122 del Trade Act del 1974.**

Come accennato, a poche ore dalla sentenza, il Presidente Trump ha dichiarato di voler utilizzare un'altra base giuridica per mantenere in vigore un regime tariffario di ampia portata. Ha dapprima emanato un *executive order* che ha imposto un dazio del 10% su tutte le importazioni in base alla Section 122 del Trade Act del 1974, portato il giorno successivo al 15% – il massimo consentito dalla norma ([cfr. CNN, 23 febbraio 2026](#)).

L'*executive order* è entrato in vigore il 24 febbraio 2026.

Ora, la Section 122 del Trade Act del 1974 autorizza il Presidente a imporre temporaneamente dazi fino al 15% qualora gli Stati Uniti si trovino in presenza di “large and serious balance-of-payments deficits” o di un'imminente e significativa svalutazione del dollaro, ovvero al fine di cooperare con altri Paesi nella correzione di uno squilibrio della bilancia dei pagamenti internazionale.

Anche il ricorso a tale norma presenta tuttavia profili di legittimità già sul piano del diritto interno statunitense: da un lato esistono dubbi, anche [di consulenti della stessa Amministrazione](#), che la Section 122 sia applicabile al caso, poiché “balance of payment deficits are conceptually distinct from the current account and trade deficits” ([cfr. Chatham House, 23 febbraio 2026](#)), dall'altro, la norma limita la durata di tali misure a 150 giorni (fino al 24 luglio 2026), salvo una delibera di proroga del Congresso, la cui approvazione appare politicamente incerta ([cfr. CNBC, 23 febbraio 2026](#)).

L'*executive order* del 23 febbraio 2026, peraltro, prevede numerose esenzioni merceologiche: minerali critici, metalli preziosi e lingotti, prodotti energetici e risorse naturali, fertilizzanti, alcuni prodotti agricoli (carni bovine, pomodori, arance), prodotti farmaceutici, elettronica selezionata, autoveicoli per passeggeri, prodotti aerospaziali, pubblicazioni e materiali informativi, nonché più in generale le merci di cui all'Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) e i tessili e l'abbigliamento di cui all'Accordo di libero scambio plurilaterale tra gli Stati Uniti e un gruppo di paesi dell'America Centrale e la Repubblica Dominicana (CAFTA-DR). L'Amministrazione Trump ha al contempo dichiarato che proseguirà le indagini in base alla Section 301 per pratiche commerciali

sleali e alla Section 232 per la sicurezza nazionale, al fine di sostituire, alla scadenza dei 150 giorni, i dazi imposti in base all'IEEPA con misure di analoga portata ([cfr. CFR, Hillman, 23 febbraio 2026](#)).

#### 4. Incompatibilità con il diritto internazionale.

Come abbiamo illustrato nel precedente contributo su OSORIN (Ruotolo, *Undiscovered Country*, cit.), il sistema commerciale multilaterale, di cui gli stessi Stati Uniti sono stati tra i principali promotori nel 1995 e di cui sono ancora Membri (non essendo l'appartenenza al sistema OMC stata toccata dal *memorandum* del 7 gennaio 2026 con cui Trump ha disposto il ritiro immediato del suo Paese da una serie di organizzazioni, organi e trattati internazionali a suo dire poco efficaci o comunque responsabili di un approccio non allineato agli interessi degli Stati Uniti, su cui v. [Ruotolo](#)), non vieta in assoluto i dazi doganali, ma li regola e li vincola a precise condizioni di natura sia sostanziale che procedurale.

Anche i “nuovi” dazi imposti in base alla Section 122 vanno letti in tale contesto giuridico.

Come noto, l'obbligo contemplato dalla clausola della nazione più favorita (MFN), sancito dall'art. I del GATT 1994, impone che ogni vantaggio tariffario concesso da un Membro a qualsiasi altro Stato sia automaticamente esteso a tutti i Membri dell'OMC e, quindi, l'applicazione di un dazio “globale” del 15%, cioè applicabile a *tutti* i prodotti simili indipendentemente dalla loro origine, appare quindi certamente più rispettoso del divieto di discriminazione rispetto a dazi differenziati sulla base dell'origine delle merci, come erano i precedenti.

Per quanto concerne, poi, le restrizioni commerciali adottate al fine di tutelare la bilancia dei pagamenti, l'art. XII GATT disciplina le restrizioni quantitative (contingenti, licenze di importazione, divieti di importazione, ad esempio), non i dazi doganali. Il divieto generale di cui l'art. XII costituisce una deroga è quindi quello dell'art. XI GATT (“General Elimination of Quantitative Restrictions”), non il sistema delle concessioni tariffarie. I dazi doganali — incluse le misure temporanee — vivono in un regime normativo distinto: le concessioni tariffarie, infatti, sono consolidate nelle *Schedule of concessions* di ciascun Membro ai sensi dell'art. II GATT, e la modifica unilaterale *in peius* di tali concessioni è soggetta alla procedura di rinegoziazione dell'art. XXVIII GATT, che non è stato applicato.

L'art. XV del GATT (“[Exchange Arrangements](#)”), poi, disciplina il raccordo del sistema OMC con il Fondo monetario internazionale (FMI) e si applica in modo trasversale sia alle misure quantitative sia a quelle tariffarie, nella misura in cui queste ultime siano adottate con finalità monetarie. Il par. 2 dell'art. XV — che impone la deferenza alle determinazioni del FMI — opera ogni volta che un Membro invochi ragioni di bilancia dei pagamenti per giustificare una misura commerciale, indipendentemente dalla sua natura tariffaria o quantitativa: esso infatti prevede che in tutti i casi in cui un Membro intenda esaminare o affrontare questioni relative alle riserve monetarie, alla

bilancia dei pagamenti o ai regimi di cambio, esso deve procedere a una piena consultazione con il FMI nel corso della quale accettare tutte le constatazioni statistiche e fattuali del Fondo in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti, e riconoscere come vincolanti le determinazioni circa la conformità delle misure adottate in ambito valutario alle disposizioni contemplate nell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale o ai termini di un accordo valutario speciale.

Inoltre l'Intesa sulle disposizioni in materia di bilancia dei pagamenti (Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade), del 1994, affronta esplicitamente anche le misure tariffarie: il suo par. 2 stabilisce che i Membri devono dare preferenza alle misure basate sui prezzi (*price-based measures*, come i dazi) rispetto alle restrizioni quantitative, riconoscendo così che le misure di bilancia dei pagamenti possono legittimamente assumere forma tariffaria. Ma anche le misure tariffarie adottate per ragioni di bilancia dei pagamenti restano soggette ai requisiti sostanziali dell'Intesa stessa: la genuinità del presupposto monetario verificata dal FMI, la proporzionalità, la temporaneità e gli obblighi procedurali di notifica e consultazione.

Quindi l'art. XV GATT e l'Intesa del 1994 impongono che qualsiasi misura commerciale — tariffaria o quantitativa — adottata con la giustificazione della bilancia dei pagamenti soddisfi i presupposti sostanziali verificati dal FMI e le condizioni procedurali ivi contemplate: a quanto ci risulta, invece, l'*executive order* del 23 febbraio 2026 non pare sia stato notificato al Comitato per le Restrizioni alla Bilancia dei Pagamenti dell'OMC né accompagnato dalla dichiarazione pubblica sulla tempistica di eliminazione prescritta dal par. 1 dell'Intesa, né risulta avviata alcuna consultazione con il FMI ai sensi dell'art. XV par. 2 GATT.

## **5. Le reazioni dell'Unione europea: *Turnberry* e l'*Anti-Coercion Instrument*.**

La reazione dell'Unione europea alla sentenza della Corte suprema e ai nuovi dazi imposti dall'Amministrazione Trump è stata immediata e articolata su più livelli.

Il dazio del 15% imposto in via globale, applicato in aggiunta alle tariffe MFN già in vigore, comporta, per alcune categorie di prodotti, un livello tariffario superiore al 15% in violazione dell'Accordo *Turnberry*, il patto USA-UE negoziato nell'agosto 2025 ([Bruegel, García Bercero, 23 febbraio 2026](#); [Bloomberg, 23 febbraio 2026](#)). La Commissione europea ha quindi rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “a deal is a deal” e che l'UE si aspetta che gli Stati Uniti rispettino i propri impegni nell'ambito di tale Accordo ([cfr. CNBC, 23 febbraio 2026](#)).

Il Parlamento europeo, tramite il suo Comitato per il commercio internazionale presieduto da Bernd Lange, ha votato la sospensione del procedimento di ratifica dell'Accordo *Turnberry* ([cfr. NBC News, 23 febbraio 2026](#)); Lange ha dichiarato che “the situation is now more uncertain than ever”, anche perché il principale strumento giuridico utilizzato dagli USA come titolo giuridico per negoziare l'Accordo – l'IEEPA – non è più disponibile.

Va pure ricordato che l'UE dispone, in applicazione del regolamento (UE) 2023/2675 del 22 novembre 2023, del cosiddetto Anti-Coercion Instrument (ACI), che consente l'adozione di misure di ritorsione nei confronti di Paesi terzi che ricorrano alla coercizione economica: numerosi commentatori hanno evidenziato che qualora gli Stati Uniti dovessero introdurre nuovi dazi in base alle Sezioni 232 o 301 in settori strategici come automobili, macchinari o dispositivi medici, l'UE potrebbe attivare l'ACI e ripristinare misure su circa 93 miliardi di euro di importazioni statunitensi, che erano state sospese proprio in virtù dell'Accordo Turnberry ([cfr. Bruegel, García Bercero, 23 febbraio 2026](#)).

Come già segnalato nel nostro precedente contributo, pure l'ACI presenta tuttavia profili di compatibilità non pacifica con il sistema commerciale multilaterale, poiché consente l'adozione di misure di ritorsione senza la necessaria autorizzazione degli organi OMC, in violazione dell'art. 23, par. 2, lett. c) DSU. Il suo utilizzo, pur strategicamente comprensibile come reazione a comportamenti di coercizione economica, rischierebbe quindi di contribuire all'indebolimento del sistema commerciale multilaterale.

Peraltro ricordiamo che sul piano del sistema OMC propriamente detto, il meccanismo di soluzione delle controversie rimane attualmente monco: gli Stati Uniti continuano a non essere parte del Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), e l'Organo d'Appello resta paralizzato dalla mancata nomina dei nuovi giudici. L'UE potrà comunque adire i panel di primo grado e, parallelamente, sollecitare in sede OMC l'esame dell'invocazione da parte degli USA dell'eccezione della bilancia dei pagamenti, che richiederebbe una valutazione del FMI ([cfr. Bruegel, 23 febbraio 2026](#)).

## **6. I ricorsi giurisdizionali contro la Section 122 e le indagini ex Section 301 del marzo 2026.**

Le settimane successive all'adozione dei dazi ex Section 122 hanno confermato le preoccupazioni circa la loro legittimità già sul piano del diritto interno statunitense.

Il 5 marzo 2026 una coalizione di 24 Stati (guidati dai Procuratori generali di Oregon, Arizona, California e New York) ha difatti presentato un ricorso dinanzi alla Court of International Trade (causa [Oregon et al. v. Trump et al.](#)), chiedendo l'annullamento dei dazi e il rimborso delle somme già riscosse. Il ricorso articola tre distinte censure: in primo luogo, la Section 122 non sarebbe invocabile per far fronte a meri deficit commerciali, concettualmente distinti dagli squilibri della bilancia dei pagamenti cui la norma si riferisce; in secondo luogo, l'esenzione accordata a numerose categorie merceologiche e ai Paesi aderenti all'USMCA e al CAFTA-DR di cui abbiamo detto violerebbe il requisito di un'applicazione "broad and uniform" imposto dalla stessa Section 122; in terzo luogo, la norma sarebbe ormai priva di presupposto applicativo, essendo stata concepita per il sistema di cambi fissi di Bretton Woods, definitivamente abbandonato nel 1976.

Il 9 marzo 2026 due importatori hanno proposto ulteriori ricorsi autonomi dinanzi alla medesima Corte.

Va segnalato che la stessa Amministrazione Trump si trovava in una posizione processualmente scomoda: in un atto depositato l'anno precedente dinanzi alla Court of International Trade, il Department of Justice aveva infatti affermato che la Section 122 “does not have any obvious application” nella lotta ai deficit commerciali, qualificandoli come “conceptually distinct” rispetto agli squilibri di bilancia dei pagamenti.

Sul piano politico, l'11 marzo 2026 i Senatori Tim Kaine e Raphael Warnock hanno introdotto il *Reclaim Trade Powers Act*, una proposta di legge volta ad abrogare integralmente la Section 122 del Trade Act del 1974.

Sul fronte delle misure sostitutive, l'11 marzo 2026 lo United States Trade Representative (USTR) ha avviato indagini ex Section 301(b) del Trade Act del 1974 nei confronti di 16 Paesi – tra cui Cina, Unione europea, Messico, Giappone, India, Corea del Sud, Vietnam, Taiwan e altri – per “structural excess capacity and production in manufacturing sectors” e il giorno successivo, ha avviato un secondo ciclo di indagini ex Section 301(b) nei confronti di 60 Paesi per mancato contrasto alle importazioni di beni prodotti con lavoro forzato. Il *docket* per i commenti scritti è stato aperto il 17 marzo 2026; l'udienza pubblica è fissata per il 5 maggio 2026 e i commenti devono pervenire entro il 15 aprile 2026. L'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione è di concludere le indagini entro la scadenza dei 150 giorni prevista dalla Section 122 (24 luglio 2026), così da disporre di una base giuridica sostitutiva prima che i dazi temporanei decadano.

Quanto alla reazione dell'Unione europea, la situazione si è ulteriormente complicata. Il Parlamento europeo ha rinviato per la seconda volta il voto in commissione sulla ratifica dell'Accordo *Turnberry*, originariamente previsto per inizio marzo 2026, a causa delle persistenti incertezze circa l'impegno degli Stati Uniti a rispettare il tetto tariffario del 15% ivi concordato. Le indagini ex Section 301 riguardano settori – acciaio, alluminio, automotive, batterie e beni ad alta tecnologia – la cui disciplina tariffaria è direttamente regolata dal *Turnberry*, sicché l'avvio delle indagini è stato percepito a Bruxelles come un potenziale fattore di destabilizzazione dell'Accordo stesso.

La Commissione europea ha risposto il [12 marzo 2026](#) dichiarando che risponderà “firmly and proportionately” a qualsiasi violazione degli impegni assunti con *Turnberry* e negando di essere una fonte di *sovrapacità*: “the sources of such overcapacity are well identified, and they do not lie in Europe”. Contestualmente, il Segretario al Tesoro ha dichiarato che l'obiettivo dell'Amministrazione è di ripristinare, entro agosto 2026, un livello tariffario complessivo equivalente a quello vigente prima della sentenza della Corte suprema.

Gli sviluppi di marzo 2026 confermano, in definitiva, il quadro interpretativo già delineato: l'Esecutivo statunitense è determinato a reintrodurre, tramite basi giuridiche alternative, un regime tariffario di portata analoga a quello annullato dalla Corte suprema, a prescindere dalla compatibilità con gli obblighi OMC e con gli accordi bilaterali già conclusi.

Le procedure in corso – in particolare il ricorso *Oregon et al. v. Trump* – potrebbero tuttavia non concludersi prima della scadenza dei 150 giorni, lasciando all'Amministrazione lo spazio per completare il passaggio alla Section 301 come

strumento tariffario strutturale. La posta in gioco rimane quindi la stessa: la tenuta del sistema multilaterale di regolazione del commercio internazionale di fronte all'unilateralismo tariffario dell'Amministrazione Trump.

## **7. Considerazioni conclusive.**

La vicenda dei dazi Trump degli inizi del 2026 conferma con nitidezza alcune tensioni strutturali del sistema commerciale multilaterale e del diritto del commercio internazionale contemporanei.

Sul piano del diritto statunitense la sentenza *Learning Resources v. Trump* rappresenta comunque un momento di significativa riaffermazione della separazione dei poteri e della *rule of law* e dimostra che i meccanismi costituzionali interni possono ancora funzionare come freni all'unilateralismo sfrenato dell'Esecutivo. Tuttavia, il ricorso immediato dell'Esecutivo stesso alla Section 122 – la cui applicazione è dubbia anche sul piano del diritto interno, come argomentato persuasivamente ([Clausing-Obstfeld, 23 febbraio 2026](#)) – e l'annuncio di nuove indagini in base alle Sezioni 301 e 232 dimostrano la determinazione dell'Amministrazione a mantenere un regime tariffario elevato attraverso qualsiasi strumento normativo disponibile, indipendentemente dalla sua compatibilità con gli obblighi internazionali.

*Marzo 2026*